

ALLEGATO "B " ALL'ATTO N. 13788/5336 DI REP.

**STATUTO DI  
Innovation Experience Hub – in breve InnExHub**

**ART. 1 – Denominazione e sede**

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata:

**Innovation Experience Hub – in breve InnExHub**

con sede in Brescia.

2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'istituzione di eventuali sedi secondarie è deliberata dall'Assemblea.

**ART. 2 – Finalità**

1. L'Associazione non ha fini di lucro.

2. L'Associazione ha lo scopo di:

a. rafforzare il livello di conoscenza e di consapevolezza delle imprese rispetto alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale, anche nell'ambito del piano nazionale Industria 4.0, della strategia europea per la digitalizzazione dell'industria e l'innovazione della tecnologia dell'informazione e della comunicazione fra le piccole e medie imprese manifatturiere (programma "ICT Innovation for Manufacturing SMEs - I4MS");

b. essere la porta di accesso all'ecosistema dell'innovazione per supportare la trasformazione digitale del sistema produttivo;

c. stimolare la domanda di innovazione delle imprese;

d. creare un ponte tra imprese e mondo della ricerca;

e. coordinare eventuali altri Enti, Associazioni, Società, Persone Giuridiche pubbliche e private, italiane ed estere, con finalità e scopi analoghi.

3. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

**ART. 3 – Attività istituzionali**

1. Per la realizzazione diretta e indiretta delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) attivare una rete degli attori territoriali dell'innovazione, aperta a Università, Competence Center, Cluster, TestLab/Centri di player industriali e servizi ICT, Centri di ricerca, Parchi scientifici e Poli tecnologici, Incubatori di Start-up, FabLab, Investitori, Enti locali;

b) interagire con i Digital Innovation Hub territoriali, nazionali ed europei, costituiti sia nell'ambito del Sistema Confindustria, sia dei Sistemi costituiti dalle associazioni aderenti a Rete Imprese Italia, sia nell'ambito degli altri sistemi della rappresentanza imprenditoriale;

c) coordinare le proprie attività con i Digital Innovation Hub della Lombardia;

d) definire e gestire, anche in collaborazione e coordinamento con le articolazioni digitali territoriali, con il Sistema Confindustria e dei Sistemi costituiti dalle associazioni aderenti a Rete Imprese Italia, i rapporti con i

Punti Impresa Digitale (PID) costituiti dalle Camere di Commercio e con le Istituzioni locali e regionali aventi competenza in materia;

- e) sviluppare sinergie con i Cluster tecnologici a livello regionale;
- f) agevolare e supportare l'accesso alla rete dei *Competence Centre*;
- g) informare, sensibilizzare, orientare e assistere in materia di trasformazione digitale, innovazione, tecnologie e processi concernenti la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) e l'innovazione in senso lato;
- h) supportare l'individuazione dei fabbisogni tecnologici e l'autovalutazione della maturità digitale aziendale (impianti, sistemi, processi aziendali, prodotti, eccetera);
- i) supportare l'adozione e l'avvio di progetti di trasformazione digitale e di Industria 4.0 e fornire la relativa consulenza strategica in tutti gli ambiti interessati (tecnici, tecnologici, finanziari, fiscali, legali, *business modelling*, eccetera);
- j) fornire servizi di *mentoring* e formazione di imprenditori, manager e operatori sulle tematiche di cui ai punti precedenti, in raccordo anche con le Scuole di Alta Formazione e le Università presenti sui territori;
- k) fornire servizi di *mentoring* e formazione al mondo della scuola, al fine di elevare ed avvicinare gli *skills* degli studenti alle reali necessità delle imprese;
- l) promuovere laboratori dimostrativi per la diffusione delle metodologie organizzative e dell'uso delle nuove tecnologie;
- m) supportare l'accesso ai progetti e ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, pubblici e/o privati;
- n) promuovere e realizzare, anche attraverso accordi di collaborazione mirati, una rete di soggetti pubblici e privati con competenze utili per favorire e accompagnare la trasformazione digitale e l'innovazione delle imprese;
- o) svolgere ogni altra attività di servizio ai Soci e alle imprese, ritenuta utile a favorire l'innovazione digitale e la competitività del mondo imprenditoriale.

Le attività sui territori provinciali in ambito regionale lombardo in cui è prevista la presenza di sedi operative, svolte da partner o soggetti accreditati come fornitori, saranno evase per il tramite o in accordo con i referenti delle sedi.

2. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarie, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o

private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di Società di capitali nonché di partecipare a Società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

3. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 4 - Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e l'Associazione stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

#### **ART. 5 - Soci**

1. Sono ammessi all'Associazione Enti, Associazioni, Società, Persone Giuridiche pubbliche e private, italiane o estere, che si riconoscono nei suoi obiettivi e finalità ed accettano il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

2. Sono previste le seguenti tipologie di Soci:

a) Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale;

b) Soci ordinari: sono coloro che, riconoscendosi negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione, richiedono l'adesione impegnandosi a rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

c) Soci onorari: sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo per notorietà e per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che decide in modo insindacabile con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La domanda di ammissione deve indicare, oltre alle complete generalità del richiedente, anche l'impegno a rispettare la normativa associativa interna (Statuto, eventuali Regolamenti, delibere sociali) e a versare la quota contributiva annuale ed eventuali quote aggiuntive deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

4. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. La quota contributiva annuale e le eventuali quote aggiuntive non sono trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

#### **ART. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative e alle attività organizzate dall'Associazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fatto salvo quanto previsto all'art. 7 che segue.

2. I Soci Fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari, salvo le prerogative specificamente previste e disposte, nei loro riguardi, dai successivi articoli 12 e 16.

3. I Soci ordinari hanno altresì il diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e possono liberamente candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

4. I Soci onorari sono esonerati dall'obbligo di versare le quote contributive annuali e non sono titolari dei diritti di elettorato; partecipano alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

5. I Soci, ad eccezione di quelli onorari e salvo quanto previsto ai commi successivi, sono tenuti al versamento della quota contributiva e di eventuali quote aggiuntive deliberate annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7 - Recesso, esclusione e decadenza del Socio**

1. I Soci possono recedere dall'Associazione con comunicazione indirizzata al Presidente e inviata a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata cinque mesi, in caso di Soci fondatori, o tre mesi, in caso di Soci ordinari prima della chiusura dell'esercizio finanziario. In caso contrario la quota associativa annuale, se dovuta, dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di Socio e al versamento del contributo economico, se dovuto, restano immutati.

2. I Soci onorari possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente, con un preavviso di almeno due mesi.

3. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'esclusione del Socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dalla normativa associativa interna (Statuto, eventuali Regolamenti e delibere Sociali), per comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi dei propri Soci o per atti che abbiano arrecato danni morali o materiali all'Associazione.

4. I Soci decadono quando ricorrano le seguenti condizioni:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.

5. Ogni soggetto che cessi di essere Socio per ragioni dovute a recesso, esclusione o decadenza non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote e le somme già versate.

#### **Art. 8 – Organi**

1. Gli organi Sociali sono:
- l'Assemblea generale dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Direttore Generale;
  - Il Comitato Tecnico Scientifico, se istituito;
  - Il Revisore legale.

#### **Art. 9 – Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con le norme del presente Statuto e con l'adempimento degli obblighi contributivi. I Soci non in regola con gli obblighi di cui al paragrafo precedente possono partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di intervento e di voto e non possono ricevere delega da altro Socio.

2. Ogni Socio avente diritto di voto può esprimere un solo voto in

occasione delle votazioni.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, con avviso mediante lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo di cui consti l'avvenuto ricevimento, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante posta elettronica ordinaria di cui consti l'avvenuto ricevimento, solo una volta acquisito il preventivo consenso scritto dei soci.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

6. Ogni Socio ha diritto di farsi rappresentare in Assemblea da un delegato mediante apposita delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di due Soci. È ammessa la partecipazione all'Assemblea con mezzi di comunicazione a distanza, ove l'interessato ne dia preventiva comunicazione al Presidente. Sono ammessi collegamenti audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a. - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. - non sia ammesso il voto segreto, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

7. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche in più luoghi, contigui o distanti, tele/audio-collegati, a condizione che siano rispettate le prescrizioni richiamate al precedente comma 6) e che:

e. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno eventualmente affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;

f. in tutti i luoghi tele-collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario nominato dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 10 - Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea deve:

- approvare entro il 30 giugno di ciascun anno, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato della Relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori, le quote

- contributive annuali ed eventuali contribuzioni straordinarie;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  - approvare gli eventuali Regolamenti interni di funzionamento;
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero di componenti;
  - eleggere il Revisore legale
  - istituire eventuali sedi secondarie;
  - deliberare su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11 - Validità Assemblee**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei Soci aventi diritto di voto, espressi dai Soci presenti e da quelli rappresentati per delega, e sono adottate con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei Soci e il voto favorevole di 3/4 dei Soci presenti; delibera la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

#### **ART. 12 - Consiglio Direttivo**

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, che ne determina altresì il numero, compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove); in ogni caso, la metà più uno dei componenti, incluso il Presidente ed almeno un Vice Presidente, devono essere di espressione dei Soci fondatori.

2. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di cui consti l'avvenuto ricevimento, da inviare almeno 7 (sette) giorni e, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno dei lavori. La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante posta elettronica ordinaria di cui consti l'avvenuto ricevimento, solo una volta acquisito il preventivo consenso scritto dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato se sono state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate, se non altrimenti stabilito dal presente statuto, a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. È ammessa la partecipazione alle riunioni con mezzi di comunicazione a distanza ove l'interessato ne dia preventiva comunicazione al Presidente e a condizione che durante i collegamenti video/audioconferenza siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri e, in particolare, che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- non sia ammesso il voto segreto, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche in più luoghi, contigui o distanti, tele/audio-collegati, a condizione che siano rispettate le prescrizioni richiamate al precedente comma 6) e che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno eventualmente affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- in tutti i luoghi tele-collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze.

8. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

9. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, previa delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità dei presenti con l'astensione dell'interessato, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto per l'attività svolta in qualità di membro del Consiglio.

#### **ART. 13 – Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo procederà ad eleggere il sostituto previa designazione del candidato da parte del Socio che aveva designato il Consigliere decaduto; in mancanza di designazione, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di nominare liberamente per cooptazione il sostituto. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **ART. 14 - Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, e comunque almeno tre volte all'anno.

#### **ART. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Può delegare specifici poteri di ordinaria amministrazione a suoi componenti.

2. Sono comunque compiti del Consiglio Direttivo non delegabili:

- a) nominare, al proprio interno, il Presidente, da scegliere fra i componenti di espressione dei Soci fondatori, ed il Vice Presidente;

- b) attuare le finalità previste dallo Statuto dando corso alle linee strategiche ed alle decisioni deliberate dall'Assemblea dei Soci.
  - c) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
  - d) redigere il bilancio annuale, composto da conto economico e stato patrimoniale dell'esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno;
  - e) determinare le quote contributive annuali ed eventuali contribuzioni straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno;
  - f) predisporre il bilancio previsionale entro il 30 gennaio di ogni anno;
  - g) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
  - h) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  - i) adottare i provvedimenti disciplinari verso i Soci, previsti dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni, secondo il principio del contraddittorio, inclusi i provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 7;
  - j) nominare il Comitato Tecnico Scientifico ed eventuali Gruppi di lavoro ritenuti utili per il miglior conseguimento delle finalità dell'Associazione;
  - k) proporre all'Assemblea la nomina di un Revisore legale o del Collegio dei Revisori;
  - l) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione;
  - m) coordinare il funzionamento della struttura interna dell'Associazione e gestire il personale dipendente;
  - n) deliberare l'adesione a organizzazioni territoriali, nazionali o internazionali ritenute utili per il miglior conseguimento delle finalità dell'Associazione;
  - o) nominare i rappresentanti dell'Associazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui l'Associazione è chiamata a partecipare;
  - p) costituire uffici distaccati;
- svolgere ogni altro atto e attività utile per il miglior conseguimento delle finalità dell'Associazione.

#### **ART. 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti designati dai Soci fondatori, dura in carica per il mandato del Consiglio che lo ha nominato e non è più rieleggibile, né in via consecutiva né dopo uno o più intervalli di tempo pari alla durata del mandato precedente.
2. Presiede di diritto le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e ha il potere di rappresentare l'Associazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Può delegare parte dei poteri di firma e di rappresentanza al Direttore Generale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione curandone le relazioni con

enti, istituzioni pubbliche e private, imprese, da esecuzione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e svolge ogni altra attività a cui sia delegato per l'ordinaria o la straordinaria amministrazione dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

#### **ART. 17 - Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra le persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore di attività dell'Associazione. All'atto della nomina il Consiglio ne determina i poteri.

2. Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura l'amministrazione dell'Associazione. Provvede altresì alla tenuta dei libri contabili, cura le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

3. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna dell'Associazione e della gestione del personale dipendente.

4. Il Direttore Generale partecipa, ove non ne sia già membro ed ove sia stato nominato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e del Comitato Tecnico Scientifico.

#### **ART. 17 BIS - Il Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da esperti in possesso di specifiche esperienze e competenze maturate nell'ambito tecnico, scientifico ed industriale.

2. Nomina al suo interno il Presidente del Comitato che è responsabile dell'esecuzione e del coordinamento delle attività ad esso demandate dal Consiglio Direttivo.

3. La durata del Comitato è determinata dal Consiglio Direttivo al momento della nomina, e i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il Comitato formula proposte ed esprime in via consultiva le proprie valutazioni sulle linee programmatiche e di azione adottate dal Consiglio Direttivo; svolge un'azione di supporto dell'attività dell'Associazione sul piano tecnico-scientifico e svolge un'azione di stimolo e proposta per assicurare l'aggiornamento dell'Associazione e delle persone che in essa operano in rapporto allo stato dell'arte dell'innovazione e della trasformazione digitale.

5. Per il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico si applicano le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo.

6. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipano il Presidente e il Direttore Generale, quest'ultimo qualora sia stato nominato.

#### **ART. 18 - Revisore legale**

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea e scelto tra gli iscritti nell'apposito albo dei revisori legali.

2. Il Revisore dura in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Il Revisore vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria, effettuando anche verifiche di cassa, e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

4. Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 - Anno Sociale**

1. L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, essendo vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili, avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale ai Soci durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 20 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  - b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
  - c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
2. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### **ART. 21 - Entrate**

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 20;
  - quote associative non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
  - contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
  - entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

#### **ART. 22 – Gratuità delle cariche**

1. Fatta eccezione per l'eventuale compenso deliberato dall'Assemblea in favore del Revisore o dei Revisori, tutte le altre cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di 3/4 dei Soci.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o Ente che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 24 - Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Baronchelli Angelo

F.to Camilla Barzellotti